

LA GIUNTA REGIONALE

visto l'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale disponeva che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, fosse approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009, con il quale è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" (di seguito Piano nazionale) di cui all'articolo 11 del citato DL 112/2010, ed in particolare l'articolo 1, comma 1, nel quale sono previste sei diverse linee di intervento;

richiamati, inoltre, i seguenti articoli del Piano nazionale:

- 4, che dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni la sottoscrizione di appositi accordi di programma per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1);
- 8 e 9 che individuano rispettivamente le procedure attuative per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al richiamato articolo 4;

visto il decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 263, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 6 maggio 2010, n. 104, con il quale è stato effettuato il riparto delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d), e), del medesimo Piano nazionale, attribuendo alla Regione Autonoma Valle d'Aosta la somma di euro 675.280,98;

richiamato il Piano triennale per l'edilizia residenziale del triennio 2011/13, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 12 gennaio 2011, n. 1566/XIII, le cui linee guida sono coerenti con le finalità previste dal Piano nazionale;

considerato che la Regione Autonoma Valle d'Aosta, sulla base di precedenti esperienze, ha ritenuto di poter realizzare, con le risorse a sua disposizione notevolmente inferiori rispetto a quelle delle altre regioni, un solo tipo di intervento tra quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d), e) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al DPCM 16 luglio 2009;

ritenuto che la somma complessiva di euro 675.280,98 attribuita alla Regione Autonoma Valle d'Aosta può essere destinata, agli interventi previsti dalla legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 recante "*Incentivi per la realizzazione degli interventi di edilizia abitativa convenzionata*" per il recupero o la nuova costruzione di alloggi da affittare ad un canone convenzionato a soggetti aventi particolari caratteristiche di debolezza sociale per un minimo 10 anni, perché gli stessi costituiscono di fatto programmi di promozione di edilizia residenziale sociale inquadrabili alla lettera e) del Piano nazionale quale prima linea di intervento del previsto accordo di programma;

considerato che la citata somma di euro 675.280,98 confluisce con vincolo di destinazione nel Fondo unico per le politiche abitative di cui alla legge regionale 28/2007;

dato atto che con provvedimento dirigenziale del 28 gennaio 2011 n. 368 è già stata finanziata con fondi regionali la spesa complessiva di euro 552.138,48 per la realizzazione, con il concorso di privati, di 12 alloggi da destinare per un minimo 10 anni alla locazione a canone convenzionato a soggetti aventi particolari caratteristiche di debolezza sociale;

dato atto che con provvedimento dirigenziale del 28 novembre 2011 n. 5402 è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa agli interventi di edilizia convenzionata per l'anno 2011, per una spesa finanziata con fondi regionali pari ad euro 374.886,00;

considerato che alla spesa di euro 927.024,48 (euro 552.138,48 + euro 374.886,00) di cui ai citati provvedimenti dirigenziali 25 gennaio 2011, n. 38 e 28 novembre 2011, n. 5402, può farsi fronte con le risorse statali di euro 675.280,98 attribuite alla regione Valle d'Aosta ai sensi del citato D.M. 8 marzo 2010, n. 263, e per euro 251.743,50 con fondi regionali;

dato atto che gli interventi proposti sono coerenti con la programmazione regionale in materia di politiche abitative e con il POA 2011, approvato con deliberazione di Giunta regionale del 18 febbraio 2011, n. 369;

preso atto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la nota del 13 ottobre 2011 ha richiesto di trasmettere entro 30 giorni la proposta di accordo di programma in argomento, che successivamente dovrà essere sottoposta al parere favorevole del CIPE;

preso atto che il Dirigente del Servizio edilizia residenziale comunica di aver definito, nei tempi richiesti, in accordo con il Ministero, la bozza dell'accordo di programma così come riportato all'allegato "A" della presente proposta di deliberazione;

atteso che l'articolo 6 del citato Accordo di programma richiede l'individuazione di un Responsabile regionale per l'attuazione dello stesso;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3075 in data 23 dicembre 2011 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l'anno 2012 e di disposizioni applicative;

visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Capo del servizio edilizia residenziale dell'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, Marco VIERIN;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare l'accordo di programma, di cui all'allegato "A", facente parte integrante della presente deliberazione, per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), c), d), e) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. del 16 luglio 2009;
2. di dare mandato all'Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, signor Marco VIERIN, di sottoscrivere l'accordo di programma di cui al punto precedente;
3. di individuare quale Responsabile regionale dell'Accordo di programma di cui al punto 1 il Capo del Servizio edilizia residenziale.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE
Divisione V

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. B), C), D), E) DEL PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA ALLEGATO AL D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009.

L'anno il giornodel mese di, in Roma, nella sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative

tra

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative (C.F.97532760580), rappresentato dal dott. Marcello Arredi in qualità di Direttore generale nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2009, registrato alla Corte dei Conti in data 27 febbraio 2009, reg.1 foglio 248

e

la Regione Autonoma Valle d'Aosta (C.F 80002270074) nella persona del signor Marco VIERIN, in qualità di Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale

PREMESSO CHE

- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, reca "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria";

- l'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un piano nazionale di edilizia abitativa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

- il comma 12 del richiamato articolo 11 dispone che per l'attuazione degli interventi facenti parte del piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché di cui agli articoli 21, 21-*bis*, e 41 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni;
- con D.P.C.M. 16 luglio 2009, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 agosto 2009, n. 191, è stato approvato il "Piano nazionale di edilizia abitativa" di cui all'articolo 11 del citato decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO in particolare che:

- l'articolo 1, comma 1, lettera *a*) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al citato D.P.C.M. 16 luglio 2009 prevede come linea d'intervento la costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione;
- l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del citato Piano prevede come linea d'intervento l'incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
- l'articolo 1, comma 1, lettera *c*) del medesimo Piano prevede come linea d'intervento la promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- l'articolo 1, comma 1, lettera *d*) del medesimo Piano prevede come linea d'intervento agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;
- l'articolo 1, comma 1, lettera *e*) del medesimo Piano prevede come linea d'intervento la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale;
- l'articolo 2, comma 2, lettera *c*) del citato Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al menzionato D.P.C.M. 16 luglio 2009 destina agli interventi di cui alle lettere *b*), *c*) *d*) ed *e*) dell'articolo 1, comma 1, del Piano medesimo le disponibilità finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'articolo 11 del richiamato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 al netto dell'importo massimo di 150 milioni di euro e dell'importo di 200 milioni di euro destinati, rispettivamente, agli interventi di cui all'articolo 11 del Piano nazionale e agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*) del Piano nazionale medesimo;
- l'articolo 3, comma 1, del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa dispone che le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c*), del medesimo Piano siano ripartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei

coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 10 giugno 2003, e destinate al finanziamento delle linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* nonché alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)* del Piano medesimo;

- l'articolo 4 del citato Piano nazionale dispone, tra l'altro, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova con le regioni ed i comuni, la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

- gli articoli 8 e 9 del Piano nazionale di edilizia abitativa medesimo individuano rispettivamente le procedure attuative per la sottoscrizione degli accordi di programma di cui al richiamato articolo 4 nonché i criteri per la selezione dei programmi coordinati di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 8 del Piano nazionale;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 121 del 2010;

CONSIDERATO CHE

- con decreto interministeriale 8 marzo 2010, registrato alla Corte dei Conti - Ufficio controllo atti ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - in data 12 aprile 2010, reg. 3, fog. 346, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, del 6 maggio 2010, n. 104 è stato effettuato il riparto, tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)* del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa, pari complessivamente ad euro 377.885.270,00;

- sulla base del citato riparto alla regione Autonoma Valle d'Aosta è stata attribuita la somma complessiva di euro 675.280,98 a valere sulla disponibilità complessiva di euro 377.885.270,00;

- con il presente accordo di programma, da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009, si provvede a:

a) individuare, d'intesa con la Regione Autonoma Valle d'Aosta, le iniziative da inserire nelle linee di intervento di cui all'articolo 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del medesimo Piano nazionale di edilizia abitativa;

b) concordare le procedure attuative necessarie per i singoli programmi regionali di intervento di cui all'articolo 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa, cui attribuire il contributo secondo i parametri di finanziamento di cui all'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa;

- la Regione ha individuato, ai sensi del comma 2, dell'articolo 8 del richiamato Piano nazionale di edilizia abitativa, le procedure di evidenza pubblica per valutare ai fini dell'ammissibilità le proposte di intervento da inserire nel programma coordinato di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa;

- il programma coordinato degli interventi proposto dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta risulta elaborato in maniera coerente con la programmazione regionale in materia di politiche abitative;
- il contributo richiesto è nei limiti previsti dall'articolo 5 del Piano nazionale di edilizia abitativa approvato con il richiamato D.P.C.M. 16 luglio 2009;

VISTA la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n....., registrata alla Corte dei Conti in data e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con la quale è stato espresso, tra l'altro, parere positivo ai sensi del richiamato articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 16 luglio 2009 in relazione all'Accordo di programma della regione

VISTA l'intesa espressa, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 16 luglio 2009, dalla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del, sull'Accordo di programma relativo alla regione Autonoma Valle d'Aosta;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

LE AMMINISTRAZIONI CONVENUTE CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. Le premesse ed i considerato di cui sopra sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo di programma.

Articolo 2

(Oggetto dell'Accordo di programma)

1. Oggetto del presente Accordo sono gli interventi ricompresi nel programma coordinato di interventi predisposto dalla regione Autonoma Valle d'Aosta approvati con le deliberazioni di Giunta Regionale n. 1168 del 30 aprile 2010 e n. 1432 del 17 giugno 2011, concernenti la linea di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) del Piano nazionale di edilizia abitativa allegato al D.P.C.M. 16 luglio 2009 come meglio descritti nell'Allegato A, che forma parte integrante del presente Accordo.

2. Nell'ambito delle linee di intervento individuate dal programma di cui all'Allegato A, sono inseriti, d'intesa con i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Piano nazionale di edilizia abitativa, gli interventi per i quali non sono richieste risorse pubbliche di qualsiasi natura.

Articolo 3

(Concorso finanziario)

1. Al fine di consentire l'attuazione del programma coordinato degli interventi di cui all'articolo 2 ricadenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Autonoma Valle d'Aosta contribuiscono con l'apporto finanziario di seguito specificato:

- a) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, con euro 675.280,98 attribuite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta a sensi del decreto interministeriale 8 marzo 2010;
- b) Regione Autonoma Valle d'Aosta con euro 251.743,50, sulla base della disponibilità al cofinanziamento assunto con provvedimenti, del 28 gennaio 2011 n. 368 e del 28 novembre 2011 n. 5402, del dirigente della struttura competente per le politiche abitative della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- c) comuni e altri enti pubblici con euro, sulla base della disponibilità al cofinanziamento riportata nella scheda riepilogativa di cui all'Allegato al presente Accordo;
- d) privati con euro 1.758.068,92, sulla base della disponibilità al cofinanziamento riportata nella citata scheda riepilogativa allegata al presente Accordo;

2. La Regione Autonoma Valle d'Aosta provvede a richiedere agli enti cofinanziatori idonee attestazioni in ordine al permanere dei cofinanziamenti da apportare.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative procede agli adempimenti previsti dal presente Accordo di programma e, in particolare, al trasferimento dei fondi statali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del D.P.C.M. 16 luglio 2009 alla Regione Autonoma Valle d'Aosta successivamente alla comunicazione da parte della Regione dell'avvenuta acquisizione delle attestazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 4

(Accordi, intese o convenzioni con i soggetti beneficiari del finanziamento pubblico)

1. Entro 180 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Accordo di programma, la Regione Autonoma Valle d'Aosta procede, con ciascun soggetto beneficiario del finanziamento, alla sottoscrizione di appositi accordi, intese ovvero convenzioni che stabiliscono, tra l'altro, le modalità attuative dei singoli interventi e le modalità di erogazione delle risorse pubbliche.

2. Gli accordi, le intese ovvero le convenzioni di cui al comma 1 sono sottoscritti solo a seguito della avvenuta verifica di coerenza, da attestare da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma di cui all'articolo 6, dei progetti definitivi e del relativo quadro economico generale con le singole proposte di intervento. Nei medesimi accordi, intese o convenzioni sarà indicato il termine per l'inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre 180 giorni dalla esecutività degli stessi, pena revoca del finanziamento assegnato che sarà riprogrammato ai sensi degli articoli 6 e 7. Copie conformi di detti accordi, intese o convenzioni sono trasmesse al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in sede di richiesta di erogazione della quota di finanziamento di cui all'articolo 5, lettera b) del presente Accordo di programma.

3. Al fine di consentire le verifiche di cui al comma 2, il progetto definitivo, debitamente approvato dagli organi competenti, dovrà essere trasmesso al Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, da ciascun soggetto ammesso a finanziamento, entro 120 giorni dalla comunicazione della avvenuta esecutività del presente Accordo di programma.

4. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, sulla base delle modalità indicate nei singoli accordi, intese o convenzioni, provvede al trasferimento delle risorse spettanti al soggetto attuatore beneficiario del cofinanziamento statale e regionale. I trasferimenti di risorse a soggetti beneficiari dovranno essere effettuati a valere sulle risorse statali e regionali secondo le rispettive percentuali di cofinanziamento sulla base degli stati di avanzamento lavori, ovvero, nel caso di interventi finanziati per intero dalla

Regione Autonoma Valle d'Aosta sulla base della normativa regionale vigente.

5. La Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna a vigilare sul rispetto dei tempi di attuazione di ciascun programma stabiliti negli accordi, intese o convenzioni nonché a recuperare i finanziamenti pubblici, nel caso di inadempienza da parte del soggetto attuatore secondo quanto stabilito nei singoli accordi, intese o convenzioni dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Agli accordi, intese o convenzioni di cui al comma 1 è allegato il presente Accordo di programma che ne costituisce parte integrante.

Articolo 5

(Modalità di trasferimento delle risorse statali)

1. Le risorse statali in conto capitale indicate all'articolo 3, comma 1, lettera a) del presente Accordo di programma, pari complessivamente ad euro 675.280,98 sono trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per il tramite della Tesoreria Provinciale su apposito capitolo di bilancio regionale vincolato all'attuazione Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, approvato con D.P.C.M. 16 luglio 2009 ed in particolare agli interventi di cui al presente Accordo di programma sottoscritto ai sensi dell'articolo 4 del citato D.P.C.M. secondo le seguenti modalità:

a) 40% del finanziamento spettante (pari a € 270.112,40) entro 30 giorni dalla data di avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo di programma;

b) 30% del finanziamento spettante (pari a € 202.584,29) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 35% del finanziamento complessivo pubblico;

c) 30% del finanziamento spettante (pari a € 202.584,29) entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte del Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma, dell'avvenuto avanzamento dei programmi di cui all'articolo 2, per importo pari al 70%. La quota finale di finanziamento sarà decurtata della quota di finanziamento statale relativa ai programmi non avviati.

Articolo 6

(Responsabile regionale dell'attuazione dell'Accordo di programma)

1. La Regione Autonoma Valle d'Aosta ha individuato, con deliberazione della Giunta Regionale n....., quale Responsabile dell'attuazione del presente Accordo di programma il il Capo del Servizio edilizia residenziale, funzionario della medesima Regione.

2. Il Responsabile dell'attuazione dell' Accordo di programma ha il compito di:

a) effettuare le verifiche necessarie alla sottoscrizione degli accordi, intese o convenzioni di cui all'articolo 4;

b) promuovere le iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi assunti dai soggetti attuatori, mediante il presente Accordo e le singole convenzioni di cui all'articolo 4;

c) concedere, su motivata richiesta, limitate proroghe ai termini di attuazione dei singoli programmi;

d) proporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative ai fini della successiva approvazione d'intesa con il Ministero:

1. modifiche e/o rimodulazioni dei programmi che incidano in modo sostanziale sui programmi ammessi a finanziamento;
2. motivate ipotesi di modifiche concernenti rimodulazioni dei programmi costruttivi conseguenti ad oggettive insorte difficoltà realizzative e/o esecutive;
3. riprogrammazione di risorse non utilizzate o revocate;
4. iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa attuazione degli interventi del programma;

e) predisporre, fino alla conclusione del programma di interventi oggetto del presente Accordo, un rapporto di monitoraggio e di rendicontazione semestrale sullo stato di avanzamento del presente Accordo di programma da inoltrare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per le politiche abitative - Comitato per il monitoraggio di cui all'articolo 13 del Piano nazionale;

f) trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le politiche abitative, le comunicazioni di cui all'articolo 5 per il trasferimento delle quote di finanziamento previste.

Articolo 7 *(Monitoraggio)*

1. Il monitoraggio dello stato di avanzamento del presente Accordo di programma è effettuato dal Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui all'articolo 13 del Piano nazionale medesimo.

2. Su proposta del Comitato di monitoraggio di cui al comma 1, integrato con il Responsabile regionale del presente Accordo di programma, il Ministero procede alla riprogrammazione delle risorse eventualmente non utilizzate e di eventuali revoche ed economie accertate.

3. La Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna a fornire al Comitato di cui al comma 1 i dati che saranno richiesti secondo modalità unificate che saranno definite con apposito decreto ministeriale.

4. La Regione Autonoma Valle d'Aosta si impegna, altresì, a trasmettere al Ministero i dati tecnici, finanziari e amministrativi relativi allo stato di attuazione dell'Accordo di programma, secondo quanto previsto dalla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 16, ai fini della predisposizione della relazione annuale da trasmettere al Comitato di monitoraggio, anche per consentire al Ministero di vigilare, così come richiesto dal CIPE con la richiamata delibera, sulla corretta applicazione dei criteri utilizzati per il riparto di tutte le risorse di competenza, tra le categorie di beneficiari indicate dall'art.11 del citato decreto-legge n.112/2008, nella selezione dei soggetti che avranno accesso agli alloggi oggetto del presente Accordo di programma.

Articolo 8 *(Revoche ed economie)*

1. La quota parte di finanziamento statale a valere su eventuali economie risultanti a conclusione dei singoli programmi costruttivi in ciascun Comune, dovrà essere restituita, qualora non riprogrammata, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previo versamento in conto entrate dello Stato sul cap. 3570 del Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnata sul cap. 7440 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 9
(Collaudo degli interventi)

1. Ciascun soggetto attuatore ammesso al finanziamento pubblico statale e regionale provvede, ove previsto, in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, alla nomina di una Commissione di collaudo in corso d'opera composta da tre membri, di cui uno su designazione del Direttore generale per le politiche abitative, uno su designazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta ed uno su individuazione del soggetto attuatore medesimo.
2. Il certificato di collaudo dovrà essere integrato da un giudizio sintetico sul comportamento prestazionale degli alloggi realizzati o recuperati con particolare riferimento alla capacità di risparmio energetico e al rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche di cui alla legge 8 gennaio 1989, n. 13, nonché da una relazione generale acclarante i rapporti tra lo Stato, la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il soggetto beneficiario del finanziamento pubblico al fine di accertare, in particolare, l'effettivo utilizzo delle somme a disposizione comprese nel quadro economico dell'intervento.
3. Gli oneri relativi alla Commissione di collaudo gravano sull'importo del finanziamento.

Articolo 10
(Prescrizioni)

1. In ottemperanza a quanto prescritto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con la delibera 5 maggio 2011, n. 16, la Regione Autonoma Valle d'Aosta comunica al Ministero delle infrastrutture e trasporti:
 - a) i criteri utilizzati per l'individuazione delle categorie di beneficiari indicate dall'articolo 11 del citato decreto legge n.112 del 2008;
 - b) l'elenco completo dei CUP (codice unico di progetto) richiesti dai soggetti aggiudicatori per ogni progetto d'investimento pubblico di cui al presente accordo di programma riconducibile alle fattispecie di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3.

Articolo 11
(Poteri sostituitivi)

1. In caso di ritardi nell'attuazione del programma coordinato degli interventi di cui ai citati Allegati 1, 2 e 4 al presente Accordo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostituitivi con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale, previa intesa con la Regione Autonoma Valle d'Aosta

Articolo 12
(Disposizioni finali)

1. Il presente Accordo di programma, redatto in tre esemplari, diviene esecutivo dalla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte degli Organi di controllo del relativo decreto di approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Copia del presente Accordo di programma e del relativo decreto approvativo è trasmesso, a cura della Regione Autonoma Valle d'Aosta a ciascun soggetto attuatore ammesso a finanziamento, ai fini degli adempimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

Accordoprogramma.....



Assessorat des ouvrages publics, de la
protection des sols et du logement public
Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo
e edilizia residenziale pubblica

ALLEGATO A

REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA CONVENZIONATA, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 28 FEBBRAIO 2003, N. 5, DA DESTINARE PER UN MINIMO DI 10 ANNI ALLA LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO.

Premessa

La Regione Autonoma Valle d'Aosta propone il finanziamento di una serie d'interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale finalizzati a ricavare alloggi da destinare al mercato della locazione convenzionata, individuati con le procedure di evidenza pubblica previste dal comma 2 dell'articolo 8 del Piano nazionale di edilizia abitativa.

Caratteristiche degli interventi

Ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2003, n. 5 recante "*Incentivi per la realizzazione degli interventi di edilizia abitativa convenzionata*" gli interventi in argomento hanno le seguenti caratteristiche:

- i privati sottoscrivono con il Comune territorialmente competente una convenzione con la quale si impegnano ad immettere sul mercato privato alloggi, per una superficie utile pari ad almeno il 75% del totale della superficie ricavabile dai lavori di recupero, da locare ad un canone convenzionato a nuclei familiari aventi i requisiti richiesti dalla legge;
- il periodo di locazione a canone convenzionato è di 10 anni;
- al momento del rilascio del titolo abitativo urbanistico, i Comuni richiedono il pagamento del contributo relativo al rilascio del titolo abilitativo urbanistico-edilizio di cui all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione, scontando il costo di costruzione;
- la Regione riconosce ai proprietari degli immobili convenzionati con il Comune un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammissibile;
- alla chiusura dei lavori, la convenzione sottoscritta con il Comune, riportante i dati catastali definitivi degli alloggi è trascritta alla conservatoria dei registri immobiliari per apporre il vincolo di locazione convenzionata;

Département des ouvrages publics et du logement - Service du logement
Dipartimento opere pubbliche e edilizia residenziale - Servizio edilizia residenziale

11100 Aoste (Ao)
2/A, rue Promis
téléphone +39 0165272639
télécopie +39 0165272635

11100 Aosta (Ao)
Via Promis, 2/A
telefono +39 0165272639
telefax +39 0165272635

a.vaglio@regione.vda.it
www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

- gli alloggi oggetto di convenzione devono essere locati, per il periodo di 10 anni, a nuclei familiari aventi i seguenti requisiti:
- a) cittadino italiano o di altro Stato dell'Unione europea, o cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;
 - b) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione:
 - 1) su di un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio regionale;
 - 2) su due o più alloggi, o quote di titolarità la cui somma è pari o superiore a due unità, ubicati in qualsiasi località;
 - c) non essere assegnatari di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
 - d) non essere stati dichiarati decaduti negli ultimi dieci anni dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
 - e) avere la seguente situazione reddituale, con riferimento all'Indicatore della Situazione Economica (ISE):

Composizione del nucleo familiare	Valore ISE
1 persona	10.000
2 persone	15.000
3 persone	20.000
4 persone	25.000
5 persone o più	30.000

Interventi selezionati

Sulla base dei bandi di gara pubblici approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 1168 del 30 aprile 2010 e 1432 del 17 giugno 2011, come integrata con DGR n. 192 del 3 febbraio 2012, sono stati selezionati i seguenti interventi edilizi, ammessi a contributo ai sensi della l.r. 5/2003:

ANNO	Richiedente	Tipo pratica	Contributo pubblico concesso	Comune sede degli interventi	Num. alloggi totali	Alloggi oggetto di accordo/convenzione	Alloggi liberi
2010	CRETIER ROBERTO	Recupero	€ 315.361,43	QUART	8	6	2
2010	CHENEY RENATO	Recupero	€ 137.997,66	SAINT CHRISTOPHE	4	3	1
2010	SANTINI SERGIO	Recupero	€ 68.293,59	SAINT-MARCEL	2	2	
2010	STELLINO MERY	Recupero	€ 39.417,68	GIGNOD	1	1	
2010	CHATEL FABIO	Manutenz.	€ 6.180,12	LA SALLE (integraz.)	4	3	1
2011	GORRAZ ADRIANO	Manutenz.	€ 27.385,00	GRESSAN (integraz.)	6	6	
2011	JUNET LIVIO	Recupero	€ 332.389,00	GIGNOD	9	7	2
			€ 927.024,48		34	28	6

SCHEDA RIEPILOGATIVA INTERVENTI
(Parametri tecnico-economici)

**ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONE AUTONOMA VALLE
D'AOSTA**

A. LINEE DI INTERVENTO INDIVIDUATE (articolo 1, comma 1, DPCM 16.07.2009):

- lettera *b*) (incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica)
- lettera *c*) (promozione finanziaria)
- lettera *d*) (agevolazioni a cooperative edilizie tra soggetti destinatari)
- lettera *e*) (programmi integrati di promozione di edilizia residenziale sociale)

B. MODALITA' DI REALIZZAZIONE/APPROVVIGIONAMENTO ALLOGGI

- Nuova costruzione (0)
- Recupero/ristrutturazione (n. 34 alloggi)
- Acquisto (0)
- Locazione (0)

B1. ASSETTO PROPRIETARIO

- Proprietà pubblica (0)
- Proprietà privata (n. 34 alloggi)

B2. TIPOLOGIA

- Affitto permanente (sovvenzionata) (0)
- Affitto 25 anni convenzionata (0)
- Riscatto in proprietà dopo 10 anni di locazione (n. 28 alloggi)
- Edilizia libera (n. 6 alloggi)

B3. PARAMETRI E QUOTA DI FINANZIAMENTO STATALE

- 100% (0 x costo ammissibile) (€...0,00)
- 50% (0 x costo ammissibile) (€...0,00)
- 30% (n. 34 alloggi x euro 78.973,33 = 2.685.093,40) (€ 675.280,98 pari al 25,15%)

B4. MASSIMALI DI COSTO VIGENTE /APPLICATO

- Edilizia sovvenzionata e agevolata (vigente: €/mq 1.420,00 per nuova costruzione
1.704,00 per recupero);
(applicato: €/mq. 1.420,00 per nuova costruzione
1.704,00 per recupero)

C. DOTAZIONE FINANZIARIA

- Fondi Stato € 675.280,98
- Fondi Regione € 251.743,50
- Fondi Comuni: € 0,00
- Fondi privati € 1.758.068,92

D. SOSTENIBILITA' ENERGETICA

- standard
- superiore allo standard minimo richiesto

F. URBANIZZAZIONI

- Primarie (/)
- Secondarie (/)